

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 47

INDICE

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI	
Riunione di mercoledì 5 dicembre 2012	<i>Pag.</i> 5
UFFICIO DI PRESIDENZA	
Riunione di giovedì 6 dicembre 2012	» 6
UFFICIO DI PRESIDENZA	
Riunione di giovedì 13 dicembre 2012	» 20
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI	
Riunione di giovedì 13 dicembre 2012	» 24
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI	
Riunione di giovedì 20 dicembre 2012	» 26
UFFICIO DI PRESIDENZA	
Riunione di venerdì 21 dicembre 2012	» 29

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
UFFICIO DI PRESIDENZA

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di mercoledì 5 dicembre 2012, ore 11,35.****SOMMARIO**

1) Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2013-2015	Pag.	5
2) Relazione programmatica per la definizione degli obiettivi e delle spese per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 89 del RAC	»	5
3) Procedura in economia per l'appalto del servizio di lavanderia e di stiratura del vestiario e della biancheria della Camera dei Deputati .	»	5
4) Assistenza operativa alla gestione tecnica	»	5
5) Copertura assicurativa rischio guerra	»	5

1) Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2013-2015.

Il Collegio approva il Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2013 – 2015.

2) Relazione programmatica per la definizione degli obiettivi e delle spese per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 89 del RAC.

Il Collegio prende atto della Relazione programmatica per la definizione degli obiettivi e delle spese per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento di Amministrazione e contabilità.

3) Procedura in economia per l'appalto del servizio di lavanderia e di stiratura del vestiario e della biancheria della Camera dei Deputati.

Il Collegio determina lo svolgimento della procedura in economia in titolo.

4) Assistenza operativa alla gestione tecnica.

Il Collegio autorizza le spese per lo svolgimento dell'attività in titolo.

5) Copertura assicurativa rischio guerra.

Il Collegio autorizza le spese per una copertura assicurativa rischio guerra.

La riunione termina alle ore 11,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 6 dicembre 2012, ore 14,04.

SOMMARIO

1) Seguito dell'esame della procedura ristretta per il servizio di revisione legale dei rendiconti dei Gruppi parlamentari e connessa regolamentazione attuativa delle disposizioni recate dagli artt. 14, 15 e 15-ter del Regolamento	Pag.	6
2) Seguito dell'esame dell'attuazione degli indirizzi in tema di definizione delle curve retributive per i nuovi assunti	»	17
3) Seguito dell'esame della questione relativa alla sopravvenuta variazione di consistenza di un Gruppo parlamentare	»	18
4) Questioni concernenti l'Ufficio Stampa	»	18

1) Seguito dell'esame della procedura ristretta per il servizio di revisione legale dei rendiconti dei Gruppi parlamentari e connessa regolamentazione attuativa delle disposizioni recate dagli artt. 14, 15 e 15-ter del Regolamento.

Il Presidente Fini ricorda che nella precedente riunione l'Ufficio di Presidenza aveva convenuto di rinviare l'esame dello schema di regolamentazione in materia di rendiconti dei Gruppi parlamentari al fine di consentire al Collegio dei deputati Questori di esaminare le proposte emendative pervenute a ridosso della riunione medesima, nonché le altre che nel frattempo erano state preannunciate. Invita quindi il Questore Colucci a riferire al riguardo.

Il Questore Colucci, premesso che non intende soffermarsi nella puntuale descrizione del contenuto dei documenti predisposti dal Collegio, atteso che i relativi testi sono stati trasmessi ai membri dell'Ufficio di Presidenza, si limita a ricordare come alla loro predisposizione il Collegio sia giunto dopo un'approfondita attività istruttoria, nel corso della quale si

è avuto cura di garantire il sistematico coinvolgimento dei Gruppi parlamentari.

In esito a tale attività, il Collegio sottopone alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza una proposta di deliberazione in materia di procedure amministrativo-contabili e di modello comune di rendiconto, su cui si è registrata un'amplessima condivisione da parte dei Gruppi. Il testo individua i requisiti indefettibili che devono caratterizzare l'organizzazione amministrativo-contabile di un ente sottoposto a revisione – in assenza dei quali la società di revisione legale non potrebbe esprimere il proprio giudizio – consentendo nel contempo ai Gruppi di svolgere efficacemente la propria attività istituzionale, nel pieno rispetto del Regolamento e della legislazione vigente in materia.

Si prevede, tra l'altro, un sistema di controllo interno – affidato a soggetti indipendenti rispetto agli amministratori – con il compito di individuare per iscritto, quanto meno, i rischi connessi alla tenuta della contabilità e le misure per fronteggiarli e di svolgere controlli periodici per verificare che tali misure siano effettivamente adottate. Al riguardo assicura che il Collegio si impegna a compiere una valu-

tazione complessiva in ordine alla questione, sollevata da alcuni Gruppi, degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla nuova normativa.

Quanto al modello di rendiconto comune, fa presente che nella sua predisposizione il Collegio ha tenuto doverosamente conto, da un lato, della natura giuridica di associazione non riconosciuta del Gruppo parlamentare e, dall'altro, del contenuto minimo tassativamente previsto dalla disposizione regolamentare. Ne è derivato un modello di rendiconto estremamente agile, definito per sottrazione partendo dallo schema previsto dal codice civile per le società commerciali e giungendo ad un elenco di voci che non possono non essere presenti nel rendiconto di esercizio di un soggetto privato, commisurate specificamente all'attività caratteristica di un Gruppo parlamentare. Segnala al riguardo che tale modello risulta ulteriormente semplificato rispetto a quello che la legge definisce con riferimento ai partiti e ai movimenti politici, che sono anch'essi associazioni non riconosciute e operano nello stesso ambito politico-istituzionale del Gruppo parlamentare. In questi termini, il modello comune di rendiconto sottoposto all'esame dell'Ufficio di Presidenza non rappresenta un modello chiuso: esso risponde, infatti, all'esigenza di fissare una struttura minima commisurata all'attività caratteristica di un'associazione non riconosciuta operante in seno all'Istituzione parlamentare, secondo le norme fissate dal Regolamento, ma nulla esclude che nel tempo tale modello possa ampliarsi per ricomprendere ulteriori voci in relazione alle esigenze gestionali di ciascun Gruppo, senza per questo contraddire il principio, espressamente fissato dal Regolamento, dell'esistenza di uno schema comune.

Conclude precisando che, qualora l'Ufficio di Presidenza concordi in ordine alla proposta di deliberazione illustrata, potrà essere approvato anche l'atto che dà avvio alla procedura di gara per la selezione della società di revisione, anch'essa prevista dall'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento. Si tratta della determinazione

a contrarre, prevista dall'articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che individua gli elementi essenziali del contratto d'appalto e i criteri di selezione dei candidati e delle offerte. Fa presente in proposito che lo schema di determinazione predisposto dal Collegio dei deputati Questori prevede, tra l'altro, il ricorso allo schema della procedura ristretta, il cui bando sarà oggetto delle più ampie forme di pubblicità previste dalla normativa comunitaria. Potranno partecipare alla gara le società di revisione, iscritte nell'apposito registro, che nell'ultimo triennio abbiano compiuto la revisione legale per almeno un ente di interesse pubblico. Dal contratto, che avrà durata triennale, la Camera potrà recedere anticipatamente. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, al fine di evitare ogni possibile valutazione di natura discrezionale.

Il Presidente Fini ringrazia il Collegio dei deputati Questori per il complesso lavoro svolto, compiuto anche attraverso il confronto con i Gruppi parlamentari.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi la seguente deliberazione in tema di gestione amministrativa e contabile dei Gruppi parlamentari:

« L'UFFICIO DI PRESIDENZA

viste le modificazioni agli articoli 14 e 15 e l'introduzione degli articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati, approvate dall'Assemblea nella seduta del 25 settembre 2012 e, in particolare:

l'articolo 153-quater, ai sensi del quale le modificazioni all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena approvate dall'Ufficio di Presidenza della legislatura in corso le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura;

l'articolo 15-ter, comma 2, in base al quale l'Ufficio di Presidenza seleziona,

con procedura ad evidenza pubblica, una società di revisione legale che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili da parte dei Gruppi parlamentari ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi medesimi;

l'articolo 15-ter, comma 8, che prevede che l'Ufficio di Presidenza disciplini i termini e le modalità per l'attuazione dell'articolo 15-ter, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo, e stabilisce che apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto;

considerata l'esigenza di emanare le norme di attuazione della novella regolamentare, al fine di consentirne l'entrata in vigore entro l'inizio della XVII legislatura;

rilevata, in particolare, l'urgenza di deliberare le norme attuative indispensabili a definire l'oggetto del servizio di revisione legale che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica;

valutata l'opportunità di stabilire con successive deliberazioni, da adottare comunque in tempi compatibili con la prevista entrata in vigore della novella regolamentare, ulteriori aspetti attuativi e, in particolare, le norme in materia di contributo unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera e di personale dei Gruppi parlamentari;

considerato che l'articolo 15-ter del Regolamento, in linea con i principi contabili internazionali per il settore pubblico, individua nella garanzia della trasparenza e nella correttezza nella gestione le finalità alle quale deve tendere il sistema di revisione legale dei rendiconti di esercizio dei Gruppi parlamentari;

D E L I B E R A

nella redazione dello statuto, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del Regolamento del Camera dei deputati (di seguito:

il Regolamento) e nella propria gestione amministrativa e contabile, i Gruppi parlamentari si attengono alle disposizioni degli articoli seguenti:

ART. 1.

(Principi e organi per la gestione amministrativa e contabile).

1. Lo statuto stabilisce:

a) i proventi che costituiscono le entrate del Gruppo e le attività che ne costituiscono il patrimonio;

b) il divieto di distribuire in alcun modo avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante l'esistenza del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

c) il divieto di devolvere a terzi a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera, di cui all'articolo 15, comma 3, del Regolamento;

d) le modalità di nomina da parte dell'assemblea e la durata in carica del tesoriere;

e) il procedimento secondo il quale il tesoriere, previa comunicazione all'assemblea, destina alle finalità di cui all'articolo 15, comma 4, del Regolamento le risorse finanziarie trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera;

f) le eventuali spese o alienazioni di cespiti che devono essere autorizzate dall'assemblea del Gruppo;

g) le modalità di nomina e la durata in carica del direttore amministrativo del Gruppo;

h) le modalità di nomina da parte dell'assemblea e la durata in carica dell'organo responsabile del controllo interno (di seguito: l'organo di controllo);

i) l'incompatibilità tra le funzioni di tesoriere, componente l'organo di controllo e direttore amministrativo.

2. La funzione di tesoriere è svolta da un deputato del Gruppo. Il tesoriere:

a) autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo in conformità alla destinazione di cui al comma 1, lettera e); è fatta salva l'eventuale previsione di cui al comma 1, lettera f);

b) sottopone alla firma del presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;

c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;

d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;

e) monitora l'attività del direttore amministrativo;

f) delibera il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal direttore amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

3. Il direttore amministrativo:

a) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;

b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal tesoriere o dall'assemblea, ai sensi del comma 1, lettera f);

c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo; a tal fine monitora l'attività dei dipendenti o

professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;

d) riferisce periodicamente al tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.

4. L'organo di controllo è costituito da uno o più iscritti al registro dei revisori legali, comunque in numero dispari, secondo le previsioni dello statuto. Se è costituito da più di un revisore legale, l'organo di controllo delibera a maggioranza dei propri componenti. L'organo di controllo:

a) identifica, sentito il tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;

b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne;

c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio.

5. L'organo di controllo opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e tiene un registro delle azioni di controllo eseguite.

ART. 2.

(Rendiconto di esercizio annuale).

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità al modello in allegato 1, nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

2. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto come rappresentato nell'allegato 1.

3. Il rendiconto, deliberato dal tesoriere, è trasmesso all'organo di controllo e alla società di revisione legale di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.

4. L'organo di controllo deposita la relazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminare il rendiconto. Entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione di revisione di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento. Le relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.

5. Il rendiconto è approvato dall'assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento.

6. Al rendiconto si applicano le disposizioni dell'articolo 2423-ter, terzo comma, con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello in allegato 1, quinto e sesto comma, del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2424, secondo e terzo comma, del codice civile.

ART. 3.

(Tenuta della contabilità, incassi e pagamenti).

1. Il direttore amministrativo tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico.

2. Il tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili

per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

3. Se un Gruppo ne fa richiesta, l'Amministrazione fornisce il programma informatico di contabilità.

4. Il libro giornale indica giorno per giorno le operazioni compiute; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro trenta giorni.

5. L'inventario è redatto dal direttore amministrativo all'atto della costituzione del Gruppo e, successivamente, al termine di ogni esercizio e contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario è sottoscritto dal tesoriere e si chiude con il rendiconto.

6. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità del donante.

7. Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento sono eseguite attraverso conti correnti bancari o postali dedicati, al fine di garantirne la tracciabilità. Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate.

ART. 4.

(Revisione legale).

1. La società di revisione legale selezionata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo.

2. È riservato all'Ufficio di Presidenza l'esercizio della facoltà di revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Per « revisione legale » si intende l'attività svolta secondo le modalità definite dal Capo IV del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, per quanto non diversamente stabilito dal Regolamento e dalla presente deliberazione.

4. La verifica della regolare tenuta della contabilità avviene su base quadrimestrale e consiste nell'esecuzione di procedure con il metodo del campione, volte a riscontrare l'aggiornamento e la tenuta delle scritture contabili e dei libri, in conformità alle norme applicabili ai Gruppi parlamentari e alle componenti politiche costituite in seno al Gruppo Misto.

5. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dal Gruppo parlamentare documenti e notizie utili per la revisione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. L'accesso dei predetti soggetti alle sedi della Camera delle quali i Gruppi abbiano la disponibilità, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento, per l'esecuzione dell'incarico di revisione legale è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del Regolamento stesso; ai predetti fini, il Presidente della Camera può disporre autorizzazioni a carattere permanente.

ART. 5.

(Disposizioni per il Gruppo Misto).

1. Lo statuto del Gruppo Misto individua le modalità secondo le quali il contributo finanziario a carico del bilancio della Camera e ogni altra entrata del Gruppo sono ripartiti nelle seguenti quote:

a) una quota destinata alle funzioni comuni del Gruppo, tra le quali sono ricomprese quelle di competenza della Presidenza del Gruppo e le prestazioni lavorative del personale del Gruppo;

b) una quota, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 15, comma 3, quarto periodo, del Regolamento, per ciascuna delle componenti politiche costituite in seno al Gruppo, per le funzioni di queste ultime; all'atto della ripartizione, tale quota confluisce nel patrimonio di ciascuna componente politica, che è separato rispetto a quello del Gruppo Misto e delle altre componenti, anche ai fini dell'articolo 38 del codice civile.

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è amministrata dal Gruppo Misto. Le quote di cui al comma 1, lettera b), sono amministrate, in modo autonomo e sotto la propria responsabilità, da ciascuna componente politica. Lo statuto del Gruppo Misto stabilisce le modalità di nomina e la durata in carica del tesoriere e del direttore amministrativo delle componenti politiche. Una stessa persona può svolgere la funzione di direttore amministrativo per più di una componente politica.

3. Si applicano alle componenti politiche i divieti e le incompatibilità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e i). Le componenti politiche stabiliscono il procedimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e adottano le eventuali determinazioni di cui alla lettera f) del medesimo comma 1.

4. Al tesoriere e al direttore amministrativo delle componenti politiche sono attribuite le funzioni e le responsabilità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, limitatamente alla gestione amministrativa e contabile delle componenti medesime.

5. L'organo di controllo è unico e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, sia per il Gruppo Misto sia per le componenti politiche.

6. Si applicano alle componenti politiche le disposizioni degli articoli 3 e 4.

7. Il tesoriere di ciascuna componente politica delibera il rendiconto di esercizio annuale di cui all'articolo 2, comma 1, e lo trasmette, almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea del Gruppo Misto che deve esaminare il rendiconto di esercizio del Gruppo medesimo:

a) all'organo di controllo di cui al comma 5;

b) alla società di revisione legale di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento.

8. Il rendiconto di esercizio annuale di ciascuna componente politica è approvato dalla maggioranza dei deputati che ad essa aderiscono. L'approvazione interviene almeno quindici giorni prima della data di

convocazione dell'assemblea del Gruppo Misto che deve esaminare il rendiconto di esercizio del Gruppo medesimo. Il rendiconto di ciascuna componente politica è trasmesso al presidente del Gruppo Misto, corredato da una dichiarazione del tesoriere della componente politica che ne attesta l'avvenuta approvazione, e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione legale.

9. Il tesoriere del Gruppo Misto, oltre a deliberare il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo medesimo, a norma dell'articolo 2, predispone un prospetto riassuntivo, elaborato aggregando i dati dei rendiconti del Gruppo Misto e delle componenti politiche, che espone, a consuntivo, la destinazione del contributo finanziario a carico del bilancio della Camera alle finalità di cui all'articolo 15, comma 4, del Regolamento.

10. I rendiconti di esercizio delle componenti politiche non formano oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea del Gruppo Misto.

11. Ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento, il presidente del Gruppo Misto trasmette al Presidente della Camera:

a) il rendiconto di esercizio del Gruppo, corredato dalla dichiarazione di avvenuta approvazione da parte dell'assemblea, e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione legale;

b) il rendiconto di esercizio di ciascuna componente politica, corredato dalla dichiarazione di avvenuta approvazione da parte dei deputati che ad essa aderiscono, e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione legale;

c) il prospetto riassuntivo di cui al comma 9.

ART. 6.

(Scioglimento dei Gruppi e delle componenti politiche).

1. Al termine di ciascuna legislatura, i Gruppi parlamentari e le componenti po-

litiche sono sciolti con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. Nei cinque giorni precedenti quello in cui ha effetto lo scioglimento, l'assemblea di ciascun Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio in corso e nomina uno o più commissari liquidatori, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; la nomina ha effetto dal giorno successivo alla costituzione dei Gruppi parlamentari della nuova legislatura, fatto salvo quanto stabilito al comma 3. La liquidazione del patrimonio dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche avviene ai sensi delle disposizioni del citato regio decreto n. 318 del 1942.

2. I beni dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche che restano una volta conclusa la liquidazione di cui al comma 1 sono devoluti alla Camera dei deputati, salvo che l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati deliberi di non accettare la devoluzione, nel qual caso i predetti beni sono devoluti ai sensi dell'articolo 31 del codice civile.

3. Non si procede alla liquidazione di cui al comma 1 se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) prima del termine della legislatura in corso, l'assemblea del Gruppo parlamentare o la componente politica deliberano di devolvere il proprio patrimonio al Gruppo parlamentare o alla componente politica della nuova legislatura cui aderiranno in misura maggioritaria i deputati eletti nelle liste per le elezioni politiche presentate da un determinato partito o movimento;

b) il Gruppo parlamentare o la componente politica di cui alla lettera a) viene effettivamente costituito nella nuova legislatura e delibera, nella sua prima riunione, convocata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Regolamento, di succedere al Gruppo o alla componente politica della precedente legislatura.

4. Se si verificano entrambe le condizioni di cui al comma 3, il Gruppo parlamentare o la componente politica costi-

tuiti nella nuova legislatura subentrano nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici che facevano capo al Gruppo o alla componente politica della precedente legislatura.

5. Le disposizioni del comma 3 non si applicano al patrimonio e ai rapporti giuridici che fanno capo al Gruppo Misto.

6. In caso di scioglimento di un Gruppo parlamentare o di una componente politica prima della fine della legislatura, l'assemblea del Gruppo o la componente politica approva il rendiconto dell'esercizio che ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 in materia di liquidazione del patrimonio dei Gruppi parlamentari, fatto salvo che non si procede alla liquidazione se, nello stesso atto con il quale delibera lo scioglimento e nomina uno o più commissari liquidatori, l'assemblea del Gruppo o la componente politica delibera altresì di devolvere il proprio patrimonio a un determinato nuovo Gruppo o a una determinata nuova componente politica, che devono essere costituiti entro i successivi quindici giorni e che, nella prima riunione, deliberano a loro volta di succedere al Gruppo o alla componente disciolti.

ART. 7.

(Esercizi).

1. Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

2. In corrispondenza dello scioglimento della Camera dei deputati, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Camera; da tale data ha inizio il primo esercizio per i Gruppi e le componenti politiche della nuova legislatura.

3. In caso di scioglimento di un Gruppo o di una componente politica durante la legislatura, l'esercizio per gli stessi ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento.

4. In caso di costituzione di un Gruppo o di una componente politica nel corso della legislatura, il primo esercizio ha inizio dalla data di costituzione del Gruppo o della componente politica.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai Gruppi parlamentari e alle componenti politiche costituite in seno al Gruppo Misto a decorrere dalla XVII legislatura.

ALLEGATO 1

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E DELLE COMPONENTI POLITICHE DEL GRUPPO MISTO

I. STATO PATRIMONIALE

1) *Attività.*

Immobilizzazioni immateriali nette

Immobilizzazioni materiali nette

Immobilizzazioni finanziarie

(al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

Rimanenze

Crediti

(al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

Disponibilità liquide

Ratei attivi e risconti attivi.

2) *Passività.*

Patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti

(con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine

II. CONTO ECONOMICO

A) Proventi gestione caratteristica.

1) contributo della Camera dei deputati;

2) contributi da persone fisiche;

3) contributi da enti;

4) altri proventi.

Totale proventi gestione caratteristica.

B) Oneri della gestione caratteristica.

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze);

2) Per servizi:

a) studio;

b) editoria;

c) comunicazione;

d) altri servizi.

3) Per godimento di beni di terzi.

4) Per il personale dipendente

a) stipendi;

b) indennità;

c) rimborsi;

d) oneri sociali;

e) trattamento di fine rapporto;

f) trattamento di quiescenza;

g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali.

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica:

a) Indennità di funzione o di carica

b) Rimborsi spese

7) Ammortamenti e svalutazioni.

8) Accantonamenti per rischi.

9) Altri accantonamenti.

10) Oneri diversi di gestione.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari.

1) Proventi finanziari.

2) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

2) Svalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari.

1) Proventi:

a) plusvalenza da alienazioni;

b) varie.

2) Oneri:

a) minusvalenze da alienazioni;

b) varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E) ».

L'Ufficio di Presidenza approva altresì la seguente deliberazione avente ad oggetto la determinazione a contrarre, in attuazione dell'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera concernente la procedura ad evidenza pubblica per la selezione della società di revisione legale:

« L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in base al quale l'Ufficio di Presidenza seleziona, con procedura ad evidenza pubblica, una società di revisione legale che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili da parte dei Gruppi parlamentari ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi medesimi;

visto l'articolo 153-*quater* del Regolamento della Camera dei deputati, ai sensi del quale le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter del Regolamento medesimo, approvate dall'Assemblea nella seduta del 25 settembre 2012, entrano in vigore non appena approvate dall'Ufficio di Presidenza della legislatura in corso le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura;

vista la propria deliberazione n. 220 del 6 dicembre 2012, recante « Attuazione degli articoli 15 e 15-ter del Regolamento della Camera dei deputati »;

ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per indire la procedura di selezione del contraente prevista dall'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati;

ritenuto che l'aggiudicazione dell'appalto oggetto della predetta procedura di selezione del contraente corrisponda all'interesse pubblico di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati;

visto l'articolo 39 del Regolamento di amministrazione e contabilità della Ca-

mera dei deputati, che stabilisce la disciplina applicabile alle procedure di selezione dei contraenti della Camera in materia di lavori, servizi e forniture;

visto l'articolo 11, comma 2, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE », che disciplina le determinazioni a contrarre;

ritenuto opportuno che la selezione del contraente avvenga all'esito di una procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 55 del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione prima della presentazione delle offerte;

ritenuto che sussistano, ai sensi dell'articolo 70, comma 11, del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006, ragioni di urgenza connesse alla prevista entrata in vigore, non oltre l'inizio della XVII legislatura, delle nuove disposizioni regolamentari in materia di revisione legale dei rendiconti di esercizio annuali dei Gruppi parlamentari, il che implica la necessità che entro lo stesso termine sia stata selezionata, mediante procedura ad evidenza pubblica, la società di revisione legale cui affidare il relativo contratto;

viste le disposizioni del Capo IV del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante « Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE »;

D E L I B E R A

lo svolgimento di una procedura ristretta per l'appalto del servizio di revisione legale, nei termini e con le modalità sotto indicati:

1) Oggetto dell'appalto: servizio di revisione legale, consistente nella verifica nel corso dell'esercizio della regolare te-

nuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili da parte dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche costituite in seno al Gruppo misto della Camera dei deputati ed espressione di un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale dei medesimi Gruppi e componenti (prestazione principale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006).

2) Durata: tre esercizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010, il primo dei quali ha inizio alla data della prima seduta della Camera dei deputati della XVII legislatura e termina il 31 dicembre 2013; il secondo e il terzo esercizio corrispondono, rispettivamente, all'anno 2014 e all'anno 2015. Il contratto d'appalto cessa automaticamente d'aver effetto in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati.

3) Unicità dell'appalto: l'appalto consisterà di un unico lotto, alla stregua del disposto dell'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

4) Recesso: previsione del diritto di recesso anticipato nell'interesse dell'Amministrazione, con preavviso scritto mediante raccomandata a.r., non inferiore a novanta giorni.

5) Valore totale stimato dell'appalto: – 150.000,00, oltre l'IVA, per ciascuno dei tre esercizi. L'importo degli oneri per i rischi da interferenza è pari a zero.

6) Soggetti ammessi a partecipare: soggetti di cui all'articolo 34 del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006 costituiti in forma societaria.

7) Requisiti di partecipazione:

7.1) possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006 e assenza della causa di esclusione prevista nell'articolo 37 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), ovvero possesso

dell'autorizzazione ministeriale di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011) in corso di validità ottenuta in base ad istanza presentata in data anteriore al termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione;

7.2) possesso del seguente requisito di idoneità professionale: iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010 o, se alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione il suddetto Registro non fosse ancora operativo, iscrizione all'Albo speciale Consob di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 43, comma 1, lettera i) del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010;

7.3) possesso del seguente requisito di ordine speciale relativo alla capacità tecnica e professionale: esecuzione di almeno un contratto di revisione legale per un ente di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010, in ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

8) Cause di esclusione: si procederà all'esclusione dei concorrenti nei casi di cui all'articolo 46, comma 1-bis del citato Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Determinerà, inoltre, l'esclusione del soggetto concorrente la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di un'offerta recante note, postille o aggiunte di qualunque genere, nonché l'invio delle offerte e delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel bando o nella lettera d'invito (servizio di invio raccomandato o posta celere fornito da Poste italiane s.p.a.) finalizzate a garantire i prescritti controlli di sicurezza nonché la tracciabilità dell'invio. Le predette fattispecie costituiscono cause di esclusione poiché si tratta di elementi essenziali ai fini dell'ordinato e coerente svolgimento della procedura di gara.

9) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

10) Forme di pubblicità del bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, sul quotidiano economico a maggiore diffusione nazionale (« Il Sole 24 Ore »), su due quotidiani a maggiore diffusione sul piano nazionale (« La Repubblica » e « Il Giornale ») individuati in base al criterio di rotazione stabilito dal Collegio dei deputati Questori e sui due quotidiani a particolare diffusione nella Regione Lazio (« Il Messaggero » e « Il Tempo »).

11) Forma del contratto: scrittura privata.

12) Norme applicabili alla procedura ristretta: Regolamento della Camera dei deputati, Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (incluse le relative norme attuative) e del citato Decreto legislativo n. 163 del 2006; si applicheranno, altresì, le altre norme di legge e di regolamento espressamente richiamate nel capitolato d'oneri ».

Il Presidente Fini, dopo aver evidenziato come le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza rappresentino una tappa fondamentale nel percorso di attuazione delle nuove disposizioni regolamentari, invita il Collegio dei deputati Questori a formulare tempestivamente le proposte relative alle ulteriori misure attuative da adottare, che riguardano la disciplina del contributo unico dei Gruppi e del personale presso gli stessi operante, affinché si possa completare quanto prima l'architettura normativa introdotta dalle nuove regolamentari.

2) Seguito dell'esame dell'attuazione degli indirizzi in tema di definizione delle curve retributive per i nuovi assunti.

Il Presidente Fini invita il Vicepresidente Leone a illustrare lo stato del confronto con le organizzazioni sindacali e

con il Senato in ordine alla definizione delle curve retributive per i dipendenti di futura assunzione.

Il Vicepresidente Leone informa che lo stato del confronto non presenta elementi di sostanziale novità rispetto a quanto aveva avuto modo di riferire nella precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame della questione, al fine di poter pervenire a una definizione quanto più condivisa delle misure da adottare, nel rispetto di tempi certi per la conclusione di tale attività.

Il Presidente Fini, alla luce di quanto riferito dal Vicepresidente Leone, fa presente che nella riunione già prevista nella giornata del 13 dicembre l'Ufficio di Presidenza, in considerazione degli impegni già approvati in materia e della rilevanza della questione, sarà in ogni caso chiamato ad assumere una decisione definitiva in merito alla definizione delle curve retributive dei nuovi assunti, che auspica possa essere adottata d'intesa con il Senato. Preannunzia inoltre che nella suddetta riunione l'Ufficio di Presidenza sarà altresì chiamato a pronunciarsi in merito alla definizione di misure alternative a quelle in materia di trattamento retributivo dei dipendenti sospese a decorrere dal mese di novembre 2012, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012. A tale riguardo desidera precisare che le soluzioni prescelte non potranno comunque comportare, alla luce anche dell'attuale situazione economica del Paese, un incremento dei vigenti tetti retributivi.

Dopo che il Vicepresidente Leone ha comunicato che è già in fase di svolgimento il confronto con le organizzazioni sindacali per l'individuazione delle citate misure alternative, il Presidente Fini esprime l'auspicio che tale confronto possa condurre ad un esito positivo.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

3) Seguito dell'esame della questione relativa alla sopravvenuta variazione di consistenza di un Gruppo parlamentare.

Il Presidente Fini ricorda che nella precedente riunione del 29 novembre si era convenuto di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno per permettere ai componenti dell'Ufficio di Presidenza di approfondire la questione, anche sulla base della documentazione allora richiesta e successivamente trasmessa.

Si tratta della questione relativa alla riduzione della consistenza numerica del Gruppo Italia dei Valori sotto la soglia minima di 20 componenti prevista dal Regolamento; tale questione deve essere affrontata in Ufficio di Presidenza, cui è rimessa ogni valutazione al riguardo.

Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza dovrà esaminare anche la richiesta, formulata dall'onorevole Fallica, di autorizzare i dieci deputati iscritti alla componente politica del Gruppo Misto Grande Sud a costituirsi come Gruppo in deroga al requisito numerico, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del Regolamento.

Dopo che il Questore Colucci ha rappresentato l'esigenza di un ulteriore approfondimento della questione, l'Ufficio di Presidenza conviene di rinviare l'esame del punto all'ordine del giorno.

4) Questioni concernenti l'Ufficio Stampa.

Il Presidente Fini ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 30 ottobre 2012 si era convenuto di procedere in modo contestuale all'esame delle questioni concernenti la proroga del contratto di tre Addetti stampa e la riorganizzazione complessiva dell'Ufficio Stampa. Invita quindi il Vicepresidente Lupi, incaricato di svolgere un'istruttoria sulla questione, a riferire al riguardo.

Il Vicepresidente Lupi riferisce in ordine alle possibili linee di riorganizzazione

dell'Ufficio Stampa, alla luce dello sviluppo che ha interessato le attività di tale struttura nel corso della legislatura. Si riferisce, in particolare, alle molteplici novità introdotte, anche su sollecitazione del Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna, nel settore della comunicazione istituzionale, attraverso lo sviluppo del sito *Internet* e della programmazione del canale satellitare, nonché con l'introduzione della *Web Tv* e del canale *YouTube* della Camera dei deputati. Attraverso tali strumenti, infatti, la comunicazione istituzionale ha assunto le caratteristiche tipiche della comunicazione multimediale, contribuendo a garantire la piena trasparenza e pubblicità delle attività della Camera, secondo l'orientamento più volte espresso dallo stesso Ufficio di Presidenza.

Sottolinea quindi come le attività svolte dall'Ufficio Stampa della Camera richiedano un sempre più elevato grado di specializzazione da parte del personale addetto e il ricorso a giornalisti professionisti. Da ciò consegue la necessità di rivedere l'organizzazione complessiva dell'Ufficio, nell'ottica di procedere a un più adeguato rapporto tra le risorse interne ed esterne ad esso assegnate, secondo un indirizzo già precedentemente rappresentato in sede di Ufficio di Presidenza. Si tratta, per un verso, di valorizzare maggiormente e di incrementare le competenze e le professionalità specialistiche e, per altro verso, di consentire l'impiego di un certo numero di documentaristi, che attualmente sono assegnati all'Ufficio Stampa, presso altre strutture della Camera.

Osserva al riguardo che la consistente riduzione del personale, registrata nel corso della legislatura, impone di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e ciò vale anche per i documentaristi, che costituiscono una figura professionale preziosa per l'Amministrazione e che ha conosciuto, come le altre, una rilevante contrazione numerica.

Fa presente quindi che attraverso la riorganizzazione prospettata si potrebbero recuperare per altre attività taluni dei

documentaristi attualmente assegnati all'Ufficio Stampa e dotare quest'ultimo di ulteriori giornalisti professionisti in qualità di Addetti Stampa.

Gli Addetti Stampa, oltre a svolgere le diverse attività di comunicazione istituzionale dell'Ufficio, potrebbero costituire una vera e propria struttura redazionale che consenta di potenziare e gestire in modo coordinato i diversi e nuovi strumenti multimediali della Camera, tra cui, come detto, la *Web Tv* e il canale *YouTube*, cui potranno aggiungersi anche altri nuovi strumenti come *Twitter* o *Facebook*. Agli Addetti Stampa potrebbe inoltre essere attribuito il compito di monitorare sistematicamente le notizie che sono diffuse via *Internet* (attraverso siti, *blog*, *social network*), settore attualmente coperto marginalmente e che sta diventando invece sempre più rilevante. Agli stessi potrà inoltre essere affidata, unitamente alle altre attività, la supervisione delle rassegne stampa.

Precisa che tale riorganizzazione, consentendo di destinare alcune unità di personale interno ad attività diverse da quelle attualmente svolte presso l'Ufficio Stampa, permetterebbe di consolidare per le richiamate professionalità l'indirizzo del blocco selettivo del *turn over*, con i connessi risparmi derivanti dalla mancata assunzione di nuovo personale. Essa inoltre non comporterebbe oneri aggiuntivi per il bilancio della Camera, atteso che i costi derivanti dall'attivazione di nuove collaborazioni troverebbero compensazione nell'ambito dell'equilibrio complessivo del bilancio per il triennio 2013-2015, conseguente ai provvedimenti di riduzione e riqualificazione della spesa adottati nel corso dell'anno.

Ritiene conclusivamente che, qualora l'Ufficio di Presidenza concordi con le linee di intervento illustrate, condivise pe-

raltro dall'Ufficio Stampa, si potrebbe in una successiva riunione procedere, in accordo con il Capo dell'Ufficio Stampa, alla individuazione dei nuovi Addetti Stampa. Propone, in fine, di deliberare la proroga dei contratti in scadenza degli Addetti Stampa Roberto Iezzi, Ida Bressa e Walter Guarracino.

Il Vicepresidente Leone ringrazia il Vicepresidente Lupi e il Capo dell'Ufficio Stampa per il lavoro svolto, che si pone in linea con gli indirizzi assunti e le azioni già intraprese nel corso della legislatura dall'Ufficio di Presidenza al fine di operare una complessiva razionalizzazione delle risorse umane disponibili in costanza del blocco selettivo del *turn over*. Sottolinea per altro la necessità di riconsiderare l'assetto organizzativo anche di altri settori dell'Amministrazione, al fine di pervenire ad un utilizzo sempre più efficace delle risorse interne e di perseguire al contempo l'obiettivo della riduzione della spesa.

Dopo che il Presidente Fini si è associato ai ringraziamenti rivolti dal Vicepresidente Leone, l'Ufficio di Presidenza delibera di autorizzare l'Amministrazione della Camera dei deputati a prorogare i rapporti contrattuali in atto – rispettivamente – con i giornalisti professionisti Roberto Iezzi, Ida Bressa e Walter Guarracino, Addetti all'Ufficio Stampa, a decorrere dalla scadenza dei medesimi e per la durata di due anni.

L'Ufficio di Presidenza approva altresì le linee per la riorganizzazione dell'Ufficio Stampa illustrate dal Vicepresidente Lupi, con la riserva di individuare successivamente i giornalisti professionisti che saranno chiamati a far parte dell'Ufficio medesimo.

La riunione termina alle ore 14,26.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 13 dicembre 2012, ore 9,06.

SOMMARIO

1) Esame di questioni concernenti il personale Pag. 20

1) Esame di questioni concernenti il personale.

Il Presidente Fini ricorda che nella precedente riunione l'Ufficio di Presidenza aveva convenuto di rinviare l'esame di due questioni concernenti il personale riguardanti la definizione, rispettivamente, delle curve retributive per i dipendenti di futura assunzione e delle misure alternative al venire meno, in conseguenza della sentenza n. 223 del 2012 della Corte costituzionale, della trattenuta sulle retribuzioni maggiori del personale dipendente. Invita quindi il Vicepresidente Leone a riferire al riguardo.

Il Vicepresidente Leone informa che in ordine alla prima delle due questioni richiamate non si sono registrate novità, rispetto alla settimana precedente, in ordine al confronto con il Senato, attesa l'impossibilità di convocare un incontro congiunto con la Rappresentanza per il personale di quel ramo del Parlamento.

Fa presente tuttavia che il Comitato per gli affari del personale ritiene di poter comunque procedere nella definizione della questione, e ciò in virtù dell'approfondito lavoro istruttorio svolto nei mesi precedenti, sia fra gli Uffici delle due Amministrazioni, sia con l'omologo organo del Senato, che ha condotto alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, in data 31 ottobre 2012, nonché alla formulazione di un'articolata proposta congiunta in data 14 novembre 2012. Ricorda che tale pro-

posta è stata sottoposta alle organizzazioni sindacali della Camera e del Senato, che hanno formulato i loro emendamenti, su alcuni dei quali è stata espressa una comune valutazione favorevole, ancorché informale, con i colleghi del Senato.

Per tale ragione, pur non essendo stato possibile pervenire ad una definitiva ste-sura comune delle nuove percorrenze tabellari, il Comitato ha ritenuto, anticipando le determinazioni che potrà assumere il Senato, di sottoporre alle organizzazioni sindacali della Camera un testo conclusivo che tiene conto di tali emendamenti.

Riferisce inoltre che il Comitato ha convenuto sull'opportunità di concedere del tempo ulteriore ai sindacati per esprimere le loro valutazioni su tale testo, precisando comunque che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza sarà portata all'approvazione o alla ratifica di questo organo una specifica proposta.

Desidera chiarire al riguardo, senza entrare nel dettaglio della proposta, che essa rispetta pienamente gli indirizzi a suo tempo definiti dall'Ufficio di Presidenza in materia di nuove curve retributive per i dipendenti di futura assunzione. In particolare la proposta prevede una riduzione dei costi, per ciascun dipendente, pari al 20 per cento, con un intervento che risagoma la curva retributiva, elevando in misura limitata i trattamenti iniziali e, viceversa, riducendoli in misura progressivamente crescente con l'avanzare della carriera economica.

Rileva che in tal modo, entro la data del 19 dicembre venturo, sarà possibile rispettare l'impegno assunto dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 settembre 2012, che prevede per i dipendenti di futura assunzione la definizione, in sede di contrattazione, dei nuovi trattamenti retributivi, stabilendo al contempo che, qualora non si raggiunga un accordo contrattuale, ai predetti dipendenti siano applicati i trattamenti retributivi definiti dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Comitato.

Avverte infine che le nuove curve retributive prefigurano anche un nuovo ordinamento giuridico del personale di futura assunzione, non sovrapponibile a quello attuale, e costituiscono il presupposto per un successivo, necessario intervento di definizione degli ulteriori aspetti giuridici, che si auspica possa essere effettuato d'intesa con il Senato, in una prospettiva di omogeneizzazione dei rispettivi trattamenti.

Con riferimento alla seconda questione, fa presente che essa riguarda le conseguenze del venire meno della misura di riduzione delle retribuzioni maggiori, che era stata introdotta nell'ordinamento interno in analogia con una disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223 dell'11 ottobre 2012. Ricorda in proposito che, come già comunicato all'Ufficio di Presidenza nella precedente riunione, l'applicazione di questa misura è stata sospesa a decorrere dal mese di novembre 2012. Conseguentemente il Comitato, alla luce del venire meno di tale disposizione, ritiene, per un verso, che si debba procedere alla restituzione delle somme precedentemente trattenute sulla base di tale disciplina, come peraltro è stato previsto per la generalità dei dipendenti pubblici cui si riferivano le norme dichiarate incostituzionali, e che, per altro verso, occorra definire delle misure alternative che determinino riduzioni di spesa di importo sostanzialmente corrispondente a quello previsto, per gli anni 2013-2015, sulla base della richiamata disciplina. Ricorda, infatti, che la deliberazione adottata dall'Uf-

ficio di Presidenza nella riunione del 20 settembre 2012, chiariva al riguardo che, ove la Corte costituzionale avesse dichiarato l'incostituzionalità della predetta disposizione legislativa, sarebbero stati definiti, prima della predisposizione del progetto di bilancio interno per il 2013, interventi alternativi per gli anni 2013-2015. Fa presente che il Comitato aveva, in un primo momento, prospettato ai sindacati l'introduzione di un contributo a carattere temporaneo sui trattamenti retributivi in essere, riferito alla generalità dei dipendenti e connotato da una significativa progressività, dichiarandosi al contempo disponibile ad esaminare misure di carattere giuridico richieste dalle stesse organizzazioni sindacali. Riferisce che nessuna delle predette organizzazioni si è tuttavia dichiarata disponibile a discutere tale proposta e che, di conseguenza, è stato chiesto ai sindacati di valutare un intervento alternativo, che prevede i seguenti punti qualificanti: la modifica temporanea della disciplina della fruizione delle festività soppresse, in modo da evitare la possibilità, per il triennio 2013-2015, di una loro monetizzazione; la riduzione temporanea, in misura pari al 10 per cento, delle somme erogate ai dipendenti a titolo di indennità di funzione, secondo quanto previsto dell'articolo 67 del Regolamento dei Servizi e del personale; la riduzione temporanea, sempre in misura pari al 10 per cento, del complesso delle somme erogate a titolo di indennità al personale esterno che svolge la propria attività presso le sedi della Camera.

Segnala che l'applicazione delle tre misure menzionate consentirebbe di realizzare un risparmio sostanzialmente equivalente a quello necessario.

Precisa in proposito, anche a nome del Comitato, che si tratta di misure per le quali non appare necessaria l'attivazione di una sede contrattuale, in quanto le riduzioni percentuali delle indennità in parte riguardano soggetti estranei all'Amministrazione, e in parte — in quanto riferite al personale dipendente — sono di stretta competenza dell'Ufficio di Presidenza. A questo riguardo, ritiene infatti

che — nonostante le organizzazioni sindacali abbiano contestato proprio tale interpretazione delle norme regolamentari — le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in materia di indennità di funzione possano avere non solo l'effetto di determinare un loro incremento, ma anche una loro limitata e temporanea riduzione.

Riferisce altresì che anche la materia delle festività soppresse, che pure è stata in passato ricondotta a una sede contrattuale, avrebbe potuto, ad avviso del Comitato, essere definita in sede di intervento amministrativo, alla luce del contenuto della misura proposta, che non tocca il diritto al godimento dell'istituto ma solo le modalità di fruizione, e tenuto conto, soprattutto, del carattere assolutamente temporaneo ed eccezionale dell'intervento.

Fa presente tuttavia che, in vista dell'obiettivo di arrivare a scelte condivise con le organizzazioni sindacali, si è ritenuto comunque di percorrere la strada di un possibile accordo. La risposta ricevuta dai sindacati è stata però di netta chiusura, tanto che dieci organizzazioni sindacali hanno chiesto l'attivazione del cosiddetto Lodo Fortuna, ossia di quella procedura prevista dal Protocollo delle relazioni sindacali che consente ai rappresentanti dei lavoratori, in caso di mancato accordo contrattuale, di esporre in Ufficio di Presidenza le ragioni del proprio dissenso prima della decisione da parte di quest'ultimo organo.

Appare quindi necessario ascoltare i rappresentanti sindacali, prima di assumere le determinazioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Fini invita quindi a procedere all'audizione congiunta dei rappresentanti sindacali.

(I rappresentanti delle organizzazioni sindacali fanno ingresso nella sala della riunione)

L'Ufficio di Presidenza procede all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Svolgono interventi i rappresentanti delle seguenti organizza-

zioni: Sindacato autonomo, Osa, Ils, Aspa, Uil, Unione sindacale, Cgil, Cisl, Suip.

(I rappresentanti delle organizzazioni sindacali lasciano la sala della riunione)

Il Vicepresidente Leone, in riferimento a valutazioni svolte da alcuni rappresentanti di organizzazioni sindacali, chiarisce che le misure prospettate in tema di indennità di funzione non configurano, stante il carattere accessorio ed eventuale delle medesime, una violazione del principio della inammissibilità di *reformatio in pejus* dei trattamenti retributivi in essere. Ribadisce altresì come siano state pienamente osservate le norme recate dal Protocollo delle relazioni sindacali, atteso che il Comitato per gli affari del personale, pur non ritenendo che la materia in esame costituisca oggetto di contrattazione, ha sin dall'inizio esperito i diversi passaggi procedurali della negoziazione, sottoponendo alla valutazione delle organizzazioni sindacali le proposte in via di elaborazione.

In conclusione, propone all'Ufficio di Presidenza di approvare le seguenti misure: la modifica della disciplina di fruizione delle festività soppresse, nel senso di prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e per una durata di tre anni, che queste ultime siano godute prima della fruizione dei giorni di congedo ordinario; la riduzione del 10 per cento degli importi attualmente erogati a titolo di indennità di funzione prevista dall'articolo 67 del Regolamento dei Servizi e del personale, per il triennio 2013-2015; la riduzione temporanea, per il medesimo triennio 2013-2015, in misura pari al 10 per cento, del complesso delle somme erogate dalla Camera a titolo di indennità al personale esterno che svolge la propria attività presso le sedi della Camera.

Il deputato Segretario Stucchi, pur condividendo le finalità di contenimento della spesa sottese agli interventi proposti, ritiene, con particolare riguardo alla misura concernente la riduzione temporanea delle indennità di funzione prevista dal citato

articolo 67, che sarebbe stato opportuno consentire alle organizzazioni sindacali di avere un tempo più congruo per procedere alla consultazione dei propri iscritti. Dichiarò tuttavia il voto complessivamente favorevole dei rappresentanti del Gruppo della Lega Nord sull'insieme degli interventi in questione.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi le misure illustrate dal Vicepresidente Leone in tema di disciplina delle festività soppresse, di indennità di funzione di cui all'articolo 67 del Regolamento dei Servizi e del personale e di indennità erogate al personale esterno che svolge la propria attività presso le sedi della Camera.

Il deputato Segretario Lusetti, con riferimento ai prossimi lavori dell'Ufficio di Presidenza, e richiamando un ordine del giorno da quest'ultimo accolto in occa-

sione della discussione del progetto di bilancio interno per il 2012, chiede se la questione della copertura di alcune posizioni apicali dell'Amministrazione, allo stato vacanti, sarà esaminata entro la fine della legislatura.

Dopo che il Presidente Fini ha preso atto di tale sollecitazione, il deputato Segretario De Biasi, con riferimento a una questione recentemente esaminata in sede di Ufficio di Presidenza, segnala che la Federazione italiana editori giornali, che ha concluso un accordo quadro con la Camera dei deputati per la gestione dei diritti d'autore nelle rassegne stampa, ha dato vita ad una società privata per la raccolta dei diritti delle rassegne stampa.

Il Presidente Fini ringrazia il deputato Segretario De Biasi per la segnalazione e dichiara conclusa la riunione.

La riunione termina alle ore 10,04.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 13 dicembre 2012, ore 10,30.

SOMMARIO

1) Progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 ..	Pag. 24
2) Programma settoriale dell'Archivio Storico per l'anno 2013	» 24
3) Programma settoriale dell'Ufficio Stampa per l'anno 2013	» 24
4) Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2013	» 24
5) Programma settoriale del magazzino centrale per l'anno 2013	» 25
6) Programma settoriale della gestione delle attrezzature per l'anno 2013 ..	» 25
7) Programma settoriale della ristorazione per l'anno 2013	» 25
8) Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2013	» 25
9) Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2013	» 25
10) Programma settoriale degli abbonamenti a pubblicazioni italiane e straniere e dell'acquisto di libri per l'anno 2013	» 25
11) Programma settoriale delle locazioni per l'anno 2013	» 25
12) Attività in materia tributaria	» 25
13) Riunione della commissione politica del Consiglio d'Europa	» 25
14) Servizi di agenzia di viaggi	» 25
15) Realizzazione di programma televisivo	» 25

1) Progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

Il Collegio approva il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

2) Programma settoriale dell'Archivio Storico per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale dell'Archivio Storico per l'anno 2013.

3) Programma settoriale dell'Ufficio Stampa per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale dell'Ufficio Stampa per l'anno 2013.

4) Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica per l'anno 2013.

5) Programma settoriale del magazzino centrale per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale del magazzino centrale per l'anno 2013.

6) Programma settoriale della gestione delle attrezzature per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale della gestione delle attrezzature per l'anno 2013.

7) Programma settoriale della ristorazione per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale della ristorazione per l'anno 2013.

8) Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2013.

9) Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2013.

10) Programma settoriale degli abbonamenti a pubblicazioni italiane e stra-**niere e dell'acquisto di libri per l'anno 2013.**

Il Collegio approva il programma settoriale degli abbonamenti a pubblicazioni italiane e straniere e dell'acquisto di libri per l'anno 2013.

11) Programma settoriale delle locazioni per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale delle locazioni per l'anno 2013.

12) Attività in materia tributaria.

Il Collegio autorizza una consulenza in materia di assistenza e consulenza nel settore fiscale e tributario.

13) Riunione della commissione politica del Consiglio d'Europa.

Il Collegio autorizza la spesa per lo svolgimento di una riunione della Commissione Politica del Consiglio d'Europa.

14) Servizi di agenzia di viaggi.

Il Collegio autorizza il rinnovo del contratto per lo svolgimento del servizio di agenzia viaggi.

15) Realizzazione di programma televisivo.

Il Collegio autorizza le spese per la produzione di un programma televisivo.

La riunione termina alle ore 11,05.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 20 dicembre 2012, ore 16,40.****SOMMARIO**

1) Osservatorio di politica internazionale	Pag. 26
2) Richiesta del codice ISBN per le pubblicazioni della Camera	» 26
3) Programma settoriale delle pubblicazioni per l'anno 2013	» 26
4) Programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2013	» 27
5) Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2013	» 27
6) Assestamento del programma settoriale della gestione delle attrezzature per l'anno 2012	» 27
7) Programma settoriale dell'autorimessa per l'anno 2013	» 27
8) Programma settoriale del Centro riproduzione e stampa per l'anno 2013	» 27
9) Programma settoriale dei servizi ambientali per l'anno	» 27
10) Programma settoriale delle telecomunicazioni per l'anno 2013	» 27
11) Servizio di ristorazione presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto	» 27
12) Programma settoriale degli interventi di condizionamento, termoidraulici ed idrico antincendio per l'anno 2013	» 27
13) Programma settoriale antincendio per l'anno 2013	» 27
14) Dismissione di apparecchiature varie	» 27
15) Convenzione Consip servizio integrato energia	» 27
16) Modalità di erogazione dei servizi ai deputati nel periodo di scioglimento	» 27
17) Servizio sanitario e di pronto soccorso	» 28
18) Rinnovo della convenzione per i viaggi ferroviari dei deputati in carica	» 28

1) Osservatorio di politica internazionale.

Il Collegio autorizza alcune spese per le attività di ricerca dell'Osservatorio di politica internazionale.

2) Richiesta del codice ISBN per le pubblicazioni della Camera.

Il Collegio autorizza l'apposizione del codice ISBN (International Standard Book

Number), a partire dal 2013, su tutte le pubblicazioni della Camera, ad esclusione degli atti parlamentari, e le relative spese.

3) Programma settoriale delle pubblicazioni per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale delle pubblicazioni per l'anno 2013.

4) Programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2013.

5) Programma settoriale dell'informatica per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale dell'informatica per l'anno 2013.

6) Assestamento del programma settoriale della gestione delle attrezzature per l'anno 2012.

Il Collegio approva un assestamento compensativo del programma settoriale della gestione delle attrezzature per l'anno 2012.

7) Programma settoriale dell'autorimessa per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale dell'autorimessa per l'anno 2013.

8) Programma settoriale del Centro riproduzione e stampa per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale del Centro riproduzione e stampa per l'anno 2013.

9) Programma settoriale dei servizi ambientali per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale dei servizi ambientali per l'anno 2013.

10) Programma settoriale delle telecomunicazioni per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale delle telecomunicazioni per l'anno 2013.

11) Servizio di ristorazione presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Il Collegio determina lo svolgimento di una procedura in economia per l'affidamento del servizio di ristorazione presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

12) Programma settoriale degli interventi di condizionamento, termoidraulici ed idrico antincendio per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale degli interventi di condizionamento, termoidraulici ed idrico antincendio per l'anno 2013.

13) Programma settoriale antincendio per l'anno 2013.

Il Collegio approva il programma settoriale antincendio per l'anno 2013.

14) Dismissioni di apparecchiature varie.

Il Collegio autorizza la dismissione di attrezzature varie obsolete e non più riparabili.

15) Convenzione Consip servizio integrato energia.

Il Collegio autorizza l'emissione di un ordinativo di fornitura in relazione alla convenzione Consip in titolo.

16) Modalità di erogazione dei servizi ai deputati nel periodo di scioglimento.

Il Collegio autorizza le modalità di erogazione dei servizi ai deputati nel periodo compreso tra il giorno della pubbli-

cazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento delle Camere e quello antecedente la prima convocazione della Camera nella nuova legislatura.

17) Servizio sanitario e di pronto soccorso.

Il Collegio autorizza il rinnovo di convenzioni in materia sanitaria.

18) Rinnovo della convenzione per i viaggi ferroviari dei deputati in carica.

Il Collegio autorizza il rinnovo della convenzione per i viaggi ferroviari dei deputati in carica.

La riunione termina alle ore 17,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di venerdì 21 dicembre 2012, ore 9,05.

SOMMARIO

1) Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013	Pag. 29
2) Definizione delle curve retributive per i nuovi assunti	» 32
3) Disciplina del contributo finanziario ai Gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera	» 34
4) Relazione conclusiva della Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità	» 40
5) Comunicazioni	» 40

1) Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013.

Il Presidente Fini invita il Questore Colucci ad illustrare i documenti di bilancio per l'anno finanziario 2013, i cui testi sono stati già trasmessi ai membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Questore Colucci riferisce che i documenti di bilancio per il triennio 2013-2015, gli ultimi che il Collegio dei deputati Questori sottopone all'esame dell'Ufficio di Presidenza nella XVI legislatura, espongono il risultato conclusivo di uno sforzo continuo e assai intenso che si è dipanato nell'arco di uno dei periodi più difficili per l'Istituzione parlamentare.

La lettura dei dati di bilancio e l'analisi delle grandezze principali che caratterizzano l'equilibrio di bilancio per il prossimo triennio consentono di rivendicare all'attività degli organi di direzione politica della XVI legislatura il merito di risultati di rilievo strategico.

In proposito ricorda anzitutto che, con decisione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso giugno, la dotazione è stata ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, attestandosi dunque nel

2015 al livello in cui si trovava nel 2006. A tale risultato si è peraltro giunti dopo aver deliberato la « crescita zero » della dotazione, il cui ammontare è rimasto immutato dal 2009 al 2012, per quattro anni consecutivi.

Tra i risultati che danno la misura dell'impegno realmente imponente cui è stata chiamata la Camera dei deputati nella legislatura che sta volgendo al termine, richiama alcuni esempi di maggior significatività.

In primo luogo, per il secondo anno consecutivo il totale della spesa di parte corrente e in conto capitale si riduce rispetto all'anno precedente, segnando il dato previsto per il 2013 un'ulteriore riduzione rispetto al 2012; inoltre, la stima del totale della spesa prevista per il 2014 risulta ancora in riduzione rispetto al 2013, registrando invece una sostanziale invarianza nel 2015.

Tali cifre segnano un'inversione di tendenza la cui importanza non può sfuggire ad alcuno, dal momento che la spesa non è solo cresciuta più lentamente ma è giunta a diminuire, attestandosi nel triennio, in esito al suo abbattimento, ad un livello corrispondente a quello previsto nel 2007.

Precisa che un simile risultato è stato reso possibile grazie al concorso di tutti i soggetti che operano in seno all'ordinamento parlamentare, come chiaramente emerge dal raffronto di alcune delle previsioni riferite al 2013 rispetto a quelle per il 2012.

In tale quadro, la spesa per i deputati segna una riduzione dell'8,60 per cento mentre le stime relative ai deputati cessati dal mandato evidenziano solo un modesto incremento, nella misura dell'1,62 per cento, pure a fronte del cambio di legislatura.

La spesa per il personale in servizio diminuisce in misura pari al 5,51 per cento ed è stato altresì possibile contenere l'incremento delle previsioni della spesa per le pensioni del personale dipendente nella misura dell'1,49, grazie al contributo straordinario gravante sulle pensioni maggiori e al blocco dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice ISTAT. Ricorda inoltre che allo sforzo di contenimento della spesa è stato chiamato a contribuire anche il personale non dipendente, attraverso una riduzione delle indennità ad esso spettanti nella misura complessiva del 10 per cento annuo. Rivela quindi che anche la spesa per beni e servizi segna un decremento percentuale, pari al 4,51 per cento, mentre la liquidazione della Fondazione della Camera dei deputati contribuisce per larga parte alla riduzione del 2,43 per cento della spesa per trasferimenti. La spesa in conto capitale segna anch'essa una riduzione, pari all'11,90 per cento.

Sottolinea poi come, per la prima volta, il bilancio di previsione per il 2013 rechi in apposito annesso, ai sensi dall'articolo 3, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità, la riclassificazione funzionale della spesa della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013, realizzata con riferimento alle funzioni istituzionali di quest'ultima, secondo lo schema approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 settembre 2012. In tal modo il Collegio attua l'impegno assunto il 1° ottobre scorso, in occasione dell'esame in Assemblea del bi-

lancio interno della Camera per il triennio 2012-2014.

Tralasciando ulteriori rilievi in questa direzione, che pure riterrebbe meritevoli di considerazione osserva come i risultati conseguiti siano frutto di un metodo, fatto di applicazione e determinazione, adottato in questi anni dal Collegio dei Questori per governare una macchina complessa come la Camera dei deputati e che il Collegio lascia fiduciosamente ai colleghi che nella XVII legislatura si troveranno a svolgere il loro stesso compito.

Si tratta di un metodo che, se per un verso ha avuto di mira il sempre più attento e rigoroso contenimento della spesa, per altro verso ha sempre curato di preservare i livelli inderogabili di qualità e di efficienza dei servizi, necessari per garantire alla Camera una presenza forte e autorevole sulla scena delle Istituzioni democratiche: a quegli strumenti si debbono i risultati conseguiti, testimoniati dall'oggettività delle cifre. Fa presente che il Collegio dei deputati Questori desidera in proposito sottolineare come quei risultati siano stati ottenuti anche grazie alla sintonia e al positivo apporto di professionalità e di dedizione costantemente assicurato dall'Amministrazione della Camera dei deputati, che desidera ringraziare nella persona del Segretario generale, dottor Zampetti, e con la quale si è sempre registrata piena sintonia nella gestione dei molti passaggi delicati della legislatura. Rivolge altresì un ringraziamento, a nome del Collegio, anche a tutti i Capi Servizio e a tutti coloro che hanno contribuito al conseguimento dei risultati evidenziati.

Ritiene che vi sia ancora da lavorare, poiché il traguardo — come accade in questi casi — si sposta sempre più avanti per ogni progresso che si compie. Il Collegio dei deputati Questori è consapevole che una pagina di un atto parlamentare in formato digitale è oggi preferibile ad una pagina stampata su carta e che i servizi ai deputati debbono essere sempre più modellati sull'architettura offerta dalle nuove tecnologie; tuttavia, sa anche per certo che i deputati rappresentano la Nazione, che

le loro esigenze sono per questo assai diversificate e che ciascuno di essi esprime storie e culture politiche diverse. Sa inoltre che a tutti loro occorre guardare con la stessa attenzione e che le scelte di riduzione della spesa possono avere ricadute assai dolorose sul piano della tutela dell'occupazione.

Ritiene dunque che tanto la individuazione del giusto equilibrio tra le varie esigenze testé richiamate quanto la necessità di garantire forza e credibilità dell'Istituzione parlamentare e la gestione più sobria e rigorosa possibile delle risorse pubbliche disponibili rappresentino un obiettivo e insieme una sfida che si gioca giorno per giorno, a piccoli passi, tenendo sotto controllo uno scenario vasto e articolato ed avendo sempre ben chiaro l'obiettivo che si intende raggiungere.

Desidera ricordarlo a tutti coloro che sono soliti minimizzare in modo sprezzante i risultati raggiunti, rivolgendosi alla pubblica opinione con comodi e facili *slogan* cui il Collegio dei deputati Questori ritiene si debba continuare a rispondere, anche per il futuro, con la serietà dell'impegno, la massima trasparenza nella gestione delle risorse e la serena convinzione di dover operare avendo sempre ed esclusivamente di mira l'interesse del Paese.

Il Presidente Fini ringrazia, come ha già avuto modo di fare in occasione del tradizionale incontro per lo scambio di auguri con la stampa parlamentare, i deputati Questori per il grande impegno con cui nei cinque anni della legislatura hanno affrontato le questioni relative al bilancio interno della Camera, unendosi al loro ringraziamento nei confronti del Segretario generale e di tutto il personale. Esprime soddisfazione, anche alla luce della relazione svolta dal Questore Colucci, per quanto l'Ufficio di Presidenza ha saputo realizzare nel corso della legislatura per la riduzione dei costi di funzionamento dell'Istituzione, adeguandosi in tal modo alle misure di razionalizzazione della spesa varate dal Parlamento per il complesso delle pubbliche amministrazioni. Esprime in proposito rammarico per

la scarsa attenzione che gli organi di informazione rivolgono ai risultati conseguiti dalla Camera in questo ambito e formula quindi l'auspicio che l'Ufficio di Presidenza della prossima legislatura sappia meglio rappresentare alla pubblica opinione come la Camera agisca in modo coerente con gli impegni assunti per la riduzione delle spese e sia anche in grado, come ha dimostrato nella legislatura corrente, di conseguire tale obiettivo senza che ciò vada a detrimento della qualità del lavoro legislativo e della dignità della Istituzione.

Il Vicepresidente Buttiglione, nell'associarsi all'apprezzamento espresso all'indirizzo del Segretario generale, degli Uffici e del Collegio dei deputati Questori, rivolge inoltre un ringraziamento al Presidente Fini, la cui guida determinata ha reso possibile conseguire nel corso della legislatura i positivi risultati in precedenza richiamati. Con riferimento al progetto di bilancio in esame, ritiene di particolare rilevanza, tanto più alla luce delle attuali difficoltà registrate dalla situazione economica del Paese, la scelta operata dagli organi di direzione politica della Camera di ricondurre l'importo della dotazione finanziaria ai livelli del 2006. Giudica infine favorevolmente il senso di responsabilità con il quale il personale della Camera ha accolto talune misure restrittive adottate nei suoi confronti, nonché gli interventi in riduzione deliberati sul fronte delle indennità dei deputati, auspicando che il complesso di tali azioni possa trovare il giusto riscontro anche da parte degli organi di informazione.

Il Presidente Fini, nel ribadire come nel corso della legislatura siano stati conseguiti importanti risultati, ricorda in particolare l'introduzione di un sistema di votazione in Assemblea in grado di assicurare la personalità del voto, che ha posto fine a reiterati fenomeni di malcostume che avevano determinato profonda indignazione da parte dell'opinione pubblica.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013 e autorizza l'esercizio provvisorio sulla base delle quantificazioni delle entrate e delle spese in esso individuate.

2) Definizione delle curve retributive per i nuovi assunti.

Il Presidente Fini invita il Vicepresidente Leone a riferire in ordine alla definizione delle curve retributive per i dipendenti di futura assunzione.

Il Vicepresidente Leone ricorda che, nella settimana precedente, il Comitato per gli Affari del personale aveva ritenuto, anticipando ogni eventuale determinazione del Senato, di sottoporre alle organizzazioni sindacali della Camera un testo conclusivo che, partendo dal Protocollo d'intesa siglato dalle due Istituzioni, tenesse conto di taluni emendamenti presentati dalle medesime organizzazioni. Il Comitato aveva accordato ai sindacati una settimana di tempo per esprimere le proprie valutazioni al riguardo, con l'intenzione peraltro di non rinviare la decisione in materia a una data successiva a quella stabilita per la riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza.

Informa dunque con rammarico che non vi è stata disponibilità da parte delle organizzazioni sindacali a concludere un accordo sulla base del testo presentato dal Comitato. Le predette organizzazioni hanno infatti presentato una richiesta pregiudiziale di rinvio al 31 gennaio 2013 di ogni decisione in merito, con l'obiettivo di esaminare contestualmente gli aspetti giuridici e quelli economici della questione. Sono inoltre stati presentati alcuni emendamenti che non riguardano il merito della proposta elaborata dal Comitato, ma concernono altre questioni, di natura giuridica ed economica, relative non al personale di futura assunzione ma a quello attualmente in servizio.

Rileva che a fronte delle richieste sindacali il Comitato non ha potuto quindi

che rappresentare gli orientamenti già manifestati dall'Ufficio di Presidenza, e cioè la necessità di arrivare alla definizione delle nuove curve retributive, sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Senato, prima dell'approvazione del progetto di bilancio per l'anno 2013. Peraltro, a testimonianza degli sforzi compiuti dal Comitato per arrivare ad un accordo, informa che il Comitato medesimo ha apportato alcune modifiche al testo proposto ai sindacati, volte a chiarire ulteriormente che i nuovi trattamenti riguardano esclusivamente i dipendenti di futura assunzione, e a condizionare l'entrata in vigore delle nuove curve retributive all'adozione di una corrispondente deliberazione da parte del Senato. Tuttavia anche tale ulteriore sforzo non ha indotto le organizzazioni sindacali a sottoscrivere l'accordo.

Ciò premesso, illustra il contenuto della proposta elaborata dal Comitato, che prevede una riduzione dei costi, per ciascun dipendente, pari a circa il 20 per cento, nell'arco dell'intera carriera, calcolata su quarantuno anni di servizio. La riduzione dei trattamenti non ha carattere lineare ma tende a crescere progressivamente nel corso della carriera, nel rispetto dell'indirizzo che prevedeva, da un lato, di rendere più graduale ed omogeneo il ritmo di crescita delle retribuzioni e, dall'altro, di ridurre la forbice attualmente presente fra le retribuzioni d'ingresso e le retribuzioni finali. Quest'ultime, senza disconoscere la specialità del lavoro presso la Camera dei deputati, sono sostanzialmente in linea con la disciplina di diritto comune che ha previsto limiti ai trattamenti economici percepiti dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Precisa come tale proposta corrisponda pienamente agli indirizzi formulati in materia dall'Ufficio di Presidenza.

Riferisce inoltre che la scelta di lavorare insieme al Senato e di giungere alla definizione di percorrenze stipendiali comuni ha determinato la necessità di affrontare preliminarmente alcune questioni. In particolare, la prima esigenza è stata quella di individuare, nelle realtà

lavorative della Camera e del Senato, le categorie professionali equivalenti sotto il profilo delle funzioni esercitate. A tal fine sono state individuate quattro fasce di equivalenza funzionale, in ciascuna delle quali collocare le diverse professionalità presenti nei due rami del Parlamento. In secondo luogo, il risparmio del 20 per cento è stato calcolato sul valore medio del costo complessivo dei dipendenti appartenenti ai diversi profili professionali presenti presso i due rami del Parlamento, inseriti in ciascuna delle fasce di equivalenza funzionale. Le retribuzioni d'ingresso sono state inoltre individuate nel valore medio delle retribuzioni d'ingresso attualmente erogate ai dipendenti appartenenti alle diverse categorie professionali della Camera e del Senato presenti in ciascuna fascia. Infine, è stata modificata la struttura della retribuzione, inserendo nel trattamento economico fondamentale l'indennità di contingenza, secondo un modello già previsto per la generalità del pubblico impiego.

Precisa che, nonostante la scelta di operare insieme al Senato per rendere omogeneo ciò che oggi è difforme, non si sono determinati eccessivi squilibri sul piano dei rapporti retributivi fra le diverse categorie di dipendenti, giacché le riduzioni dei trattamenti si attestano tutte intorno al prescritto valore del 20 per cento. In tale quadro, il caso dei collaboratori tecnici della Camera, per i quali è invece prevista una riduzione più marcata, dipende dal fatto che l'omogeneizzazione con il Senato non consente di mantenere un differente trattamento giuridico ed economico per tale categoria rispetto agli altri profili professionali inseriti nella fascia dell'attività di assistenza tecnico-operativa.

Avverte in fine che lo schema di deliberazione predisposto dal Comitato richiama comunque la necessità di far seguire all'approvazione delle nuove curve retributive una fase di ulteriore confronto finalizzata all'omogeneizzazione dello stato giuridico dei dipendenti di futura assunzione, che potrà essere portata a

compimento, d'intesa con il Senato, entro la data del 31 gennaio 2013.

Precisa che in ogni caso, come già ricordato, si prevede la sospensione dell'efficacia delle disposizioni sulle nuove curve fino all'approvazione da parte del Senato delle medesime progressioni retributive per i nuovi assunti, secondo gli impegni sottoscritti attraverso il Protocollo d'intesa. Informa che in considerazione del contenuto di tale clausola, le organizzazioni sindacali, pur non modificando la propria decisione di non sottoscrivere l'accordo, hanno rinunciato all'attivazione del Lodo Fortuna, cioè di quella procedura prevista dal Protocollo delle relazioni sindacali che consente ai rappresentanti dei lavoratori, in caso di conflitto con la controparte, di esporre in Ufficio di Presidenza le proprie doglianze prima della decisione da parte di quest'ultimo organo.

Ringrazia quindi il Presidente Fini per gli indirizzi che ha formulato per pervenire ad una positiva definizione della questione, esprimendo al contempo apprezzamento per la disponibilità comunque manifestata dalle organizzazioni rappresentative del personale.

Il deputato Segretario Lusetti valuta favorevolmente la proposta illustrata dal Vicepresidente Leone, nonché la precisazione da questi esplicitata circa l'applicabilità della nuova disciplina ai soli dipendenti di futura assunzione. Intende quindi rimarcare l'eccellenza delle prestazioni professionali a vario titolo offerte dal personale della Camera dei deputati, auspicando che anche per il futuro tale elevato livello di qualificazione professionale, pur nel quadro di scelte di bilancio necessariamente condizionate dall'attuale momento di crisi economica, possa essere salvaguardato.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi le nuove curve retributive dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013, nei termini rappresentati dal Vicepresidente Leone.

3) Disciplina del contributo finanziario ai Gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera.

Il Presidente Fini ricorda che, nella riunione del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato – in sede di prima attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di Gruppi parlamentari – talune misure in tema di gestione contabile ed amministrativa dei Gruppi, nonché la determinazione a contrarre per la selezione della società incaricata della revisione legale dei rendiconti dei Gruppi medesimi. In tale sede si era peraltro convenuto di esaminare in una successiva riunione le rimanenti misure applicative delle richiamate disposizioni regolamentari, concernenti la disciplina relativa al contributo finanziario erogato ai Gruppi parlamentari a carico del bilancio della Camera, previsto dall'articolo 15, comma 3, del Regolamento, e al personale operante presso di essi ai sensi della normativa vigente.

Invita quindi il Questore Colucci a riferire sugli esiti dell'istruttoria svolta.

Il Questore Colucci fa presente che il Collegio dei deputati Questori ha predisposta una proposta di deliberazione volta a dare attuazione alle nuove norme regolamentari che sottopone alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda in proposito che il Regolamento prevede l'erogazione, da parte della Camera, di un contributo unico e onnicomprensivo, di cui i Gruppi dispongono per le finalità istituzionali indicate dal Regolamento medesimo. L'innovazione regolamentare ha comportato la necessità di riordinare anche la materia del personale di cui si avvalgono i Gruppi parlamentari, non essendo più possibile erogare ai Gruppi medesimi – alla luce delle nuove disposizioni regolamentari – una pluralità di contributi per una pluralità di finalità differenti, come previsto dalla normativa attualmente vigente.

La bozza di deliberazione disciplina dunque, in attuazione del Regolamento,

sia le modalità di erogazione del nuovo contributo, sia il nuovo assetto della disciplina del personale, ispirata, quest'ultima, alla finalità di garantire quanto più possibile continuità tra l'attuale sistema e quello che entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura.

Fa presente che nella predisposizione del testo della delibera in esame il Collegio dei deputati Questori ha avuto cura di assicurare il massimo coinvolgimento dei Gruppi parlamentari, con l'intento di raccogliarne i suggerimenti e le osservazioni, molte delle quali sono state recepite.

Quanto al contenuto della delibera, segnala esclusivamente talune modifiche apportate dal Collegio rispetto al testo in precedenza trasmesso ai membri dell'Ufficio di Presidenza, al quale fa rinvio per ogni altro profilo.

Le suddette modifiche si riferiscono essenzialmente all'articolo 4, relativo al cosiddetto personale stabilizzato, e sono volte a definirne la disciplina in forme maggiormente rispondenti alla normativa attualmente vigente, in coerenza con l'indirizzo generale seguito dal Collegio con riferimento a tutto il personale operante presso i Gruppi parlamentari. In particolare è stato previsto che ciascun Gruppo destini almeno il 25 per cento del contributo complessivo ad esso spettante all'erogazione degli emolumenti al personale in questione, fermo restando il diritto di ciascuno a mantenere il trattamento in godimento nella presente legislatura, salva diversa pattuizione. Nel caso in cui il Gruppo non assuma una o più unità di personale ad esso spettanti, si prevede la parziale decurtazione del contributo annuale e il contestuale trasferimento del medesimo ammontare al Gruppo Misto, per fronteggiare gli oneri conseguenti all'assunzione del dipendente che non abbia trovato collocazione presso altro Gruppo; si tratta di una misura corrispondente a due terzi del contributo annuo attualmente corrisposto dal bilancio della Camera per ciascuna unità di personale stabilizzato. Si è altresì previsto che il Collegio dei deputati Questori ridetermini annualmente la percentuale minima del

contributo onnicomprensivo da destinare agli emolumenti del predetto personale in relazione ai mutamenti della consistenza del relativo elenco. È stata inoltre disciplinata la cancellazione dall'elenco del predetto personale delle unità di coloro che, appositamente interpellati dai Gruppi costituiti, ivi compreso il Misto, abbiano rifiutato di instaurare un rapporto di lavoro con i Gruppi medesimi.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi la seguente deliberazione:

« L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento della Camera dei deputati, come modificati dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 2012, nonché gli articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento medesimo, introdotti dall'Assemblea nella medesima seduta;

visti, in particolare, l'articolo 15, commi 3 e 4, nonché l'articolo 15-ter, commi da 4 a 7, del medesimo Regolamento in materia di contributo unico e onnicomprensivo e di personale dei Gruppi parlamentari;

visto l'articolo 15, comma 8, del Regolamento, che attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di disciplinare i termini e le modalità operative per l'attuazione dell'articolo medesimo;

considerata la necessità di emanare norme di attuazione delle menzionate disposizioni regolamentari, al fine di consentirne l'entrata in vigore entro l'inizio della XVII legislatura;

D E L I B E R A

ART. 1.

(Contributo finanziario a carico del bilancio della Camera).

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera (di seguito,

Regolamento), è attribuito ai Gruppi parlamentari, per ciascun anno di legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo (di seguito, contributo). L'ammontare del contributo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione della Camera, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità, tenendo conto delle esigenze funzionali dei Gruppi medesimi.

2. Il contributo è ripartito tra i Gruppi in proporzione alla rispettiva consistenza numerica.

3. Lo statuto del Gruppo Misto stabilisce l'entità della quota del contributo, ad esso spettante ai sensi del comma 2, da destinare alle esigenze comuni del Gruppo medesimo nonché le modalità di attribuzione della restante quota tra le componenti politiche costituite al suo interno.

4. Il contributo è attribuito sulla base di un piano di ripartizione approvato con deliberazione del Collegio dei Questori entro il 15 giugno di ogni anno. Il piano di ripartizione relativo al primo anno di legislatura è approvato entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera.

5. Fermo restando il disposto del comma 4, il Collegio dei Questori ridetermina proporzionalmente la ripartizione del contributo annuale esclusivamente all'atto della cessazione, della nuova costituzione nonché della modificazione, in aumento o in diminuzione, di un Gruppo, pari ad almeno un quinto della consistenza dello stesso. I conseguenti conguagli sono effettuati in occasione dell'erogazione della prima rata utile, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

ART. 2.

(Modalità di erogazione del contributo).

1. Il contributo relativo al primo anno solare della legislatura, commisurato al tempo intercorrente tra la data della prima seduta della Camera e il 31 dicem-

bre successivo, è erogato in rate mensili anticipate, previa approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo.

2. Il contributo corrisposto a decorrere dal secondo anno solare della legislatura è erogato secondo le seguenti modalità:

a) in rate mensili anticipate, dal mese di gennaio al mese di giugno, a titolo di anticipo del contributo spettante per l'anno di competenza; la rata è determinata sulla base della consistenza numerica dei Gruppi risultante dall'ultimo piano di ripartizione approvato;

b) in rate mensili anticipate, dal mese di luglio al mese di dicembre, a titolo di saldo del contributo spettante per l'anno di competenza, previa approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, e subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui all'articolo 10.

3. Per il primo anno solare della legislatura, il Collegio dei Questori autorizza l'erogazione del contributo:

a) esclusivamente sulla base del piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, in favore dei Gruppi che non succedano nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo ad altro Gruppo o componente politica della precedente legislatura, ai sensi dell'articolo 6 della delibera n. 220 del 2012 dell'Ufficio di Presidenza;

b) subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui all'articolo 10, in favore dei Gruppi che succedano nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo ad altro Gruppo o componente politica della precedente legislatura, ai sensi dell'articolo 6 della delibera n. 220 del 2012 dell'Ufficio di Presidenza.

4. Per gli anni solari della legislatura successivi al primo, il Collegio dei Questori autorizza l'erogazione del contributo, come determinato dal piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo, subordinatamente all'esito posi-

tivo del controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento, ai sensi dell'articolo 10.

ART. 3.

(Vincoli di destinazione del contributo).

1. I Gruppi e le componenti politiche destinano il contributo erogato dalla Camera esclusivamente alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare.

2. In particolare, i Gruppi e le componenti politiche impiegano il contributo di cui all'articolo 1 per:

a) l'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture;

b) la remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;

c) il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, secondo le modalità indicate agli articoli 4, 5 e 6;

d) l'erogazione di indennità e di rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo, ove previste dai rispettivi statuti e secondo le modalità ivi stabilite.

ART. 4.

(Disposizioni per il personale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79/1993 e successive modificazioni e integrazioni).

1. Entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di ripartizione ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, i Gruppi sono tenuti ad assumere i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'allegato A alla presente deliberazione, secondo le modalità previste dal

presente articolo. L'elenco è costituito dai nominativi inseriti, alla data del 1° dicembre 2012, nella lista formata ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni. Da tale lista sono in ogni caso espunti i nominativi di coloro che, alla data del 31 dicembre 2012, hanno compiuto sessantacinque anni o, alternativamente, hanno maturato a qualsiasi titolo il diritto a pensione.

2. Al momento dell'approvazione dei piani di ripartizione ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, il Collegio dei Questori determina il numero dei dipendenti che ciascun Gruppo deve assumere in base al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza, con il sistema dei più alti resti. Il numero dei dipendenti da assumere, unitamente all'elenco dei nominativi di cui all'allegato A alla presente deliberazione, è trasmesso a ciascun Presidente di Gruppo.

3. I Presidenti dei Gruppi assumono i dipendenti di cui al comma 1 sulla base di apposite intese, comunicandone il nominativo al Collegio dei Questori. Al Gruppo che non assuma i dipendenti di cui al comma 1, nel numero determinato dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 2, il contributo è ridotto in misura pari a euro 65.000,00 su base annua per ciascun dipendente non assunto.

4. Salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti, ciascun Gruppo assicura ai dipendenti assunti ai sensi del comma 3, primo periodo, una retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annua lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012. Ciascun Gruppo è tenuto a destinare in ogni caso all'assunzione dei dipendenti di cui al presente articolo almeno il 25 per cento dell'ammontare complessivo del contributo ad esso assegnato.

5. Il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti di cui al comma 1, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi all'esito delle intese intercorse ai sensi dei commi 3 e 8. Per ciascuno di tali dipendenti la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari a euro 65.000,00 su base

annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione.

6. A decorrere dalla XVII legislatura, entro il 15 dicembre di ogni anno il Collegio dei Questori ridetermina la consistenza dell'elenco di cui al comma 1, espungendo dallo stesso le unità di personale che, alla data medesima:

a) abbiano compiuto sessantasette anni o, alternativamente, abbiano maturato a qualsiasi titolo il diritto a pensione di vecchiaia; a tal fine, entro il 1° dicembre di ogni anno i Presidenti dei Gruppi trasmettono al Collegio dei Questori una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ciascun dipendente ultrasessantenne, dal medesimo sottoscritta e corredata da idonea certificazione rilasciata dall'INPS, in cui si attesta il mancato conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia;

b) abbiano risolto, a qualunque titolo, il rapporto di lavoro con i Gruppi costituiti;

c) abbiano rifiutato, dopo essere stati appositamente interpellati per iscritto, di instaurare un rapporto di lavoro con i Gruppi costituiti, ivi compreso il Gruppo Misto.

7. Ai fini di cui al comma 6, entro il 1° dicembre di ogni anno i Presidenti dei Gruppi trasmettono al Collegio dei Questori l'elenco dei dipendenti di cui al presente articolo per i quali sussista un rapporto di lavoro con il Gruppo in corso di validità.

8. In esito alla rideterminazione di cui al comma 6, il Collegio dei Questori definisce la nuova consistenza della percentuale di cui al comma 4, secondo periodo.

9. Lo statuto del Gruppo Misto stabilisce termini e modalità di distribuzione del personale di cui al comma 1 tra le componenti politiche costituite al suo interno.

10. Entro 15 giorni dall'approvazione dei piani di ripartizione successivi al primo, i Gruppi assumono le opportune

intese volte a rimodulare gli obblighi di assunzione del personale di cui all'allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle modifiche intervenute nella rispettiva consistenza numerica e tenuto conto della rideterminazione della composizione dell'elenco di cui al comma 1, disposta ai sensi del comma 4.

ART. 5.

(Disposizioni per il personale di segreteria).

1. Ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui all'allegato B alla presente deliberazione per ogni cinque deputati appartenenti al Gruppo medesimo, con il sistema dei più alti resti. A tal fine è tenuto a destinare all'assunzione dei soggetti di cui al periodo precedente almeno il 30 per cento dell'ammontare complessivo annuo del contributo ad esso assegnato.

2. L'elenco di cui al comma 1 è costituito dai nominativi di coloro che, alla data del 1° dicembre 2012:

a) risultino inseriti nell'elenco formato ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 299 del 2001 e n. 37 del 2008;

b) risultino inseriti nell'elenco formato ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 294 del 2006 e del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;

c) siano stati assunti nel corso della XVI legislatura al di fuori degli elenchi previsti dalle deliberazioni di cui alle lettere a) e b), ovvero siano stati chiamati a sostituire personale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 1993.

ART. 6.

(Personale ulteriore).

1. I Gruppi possono assumere personale diverso da quello inserito negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente deliberazione esclusivamente a valere sulla

quota del contributo ad essi assegnato la cui destinazione non è vincolata ai sensi degli articoli 4 e 5.

ART. 7.

(Trasmissione del rendiconto di esercizio).

1. Entro il 10 maggio di ciascun anno, il Presidente di ciascun Gruppo trasmette al Presidente della Camera il rendiconto di esercizio riferito all'anno precedente, approvato dall'assemblea del Gruppo medesimo ai sensi degli articoli 15, comma 2-bis, e 15-ter, comma 1, del Regolamento, nonché dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012.

2. Qualora la data di inizio della legislatura sia antecedente al termine fissato dall'articolo 2, comma 5, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, sono tenuti all'obbligo di cui al comma 1:

a) i Presidenti dei Gruppi che succedano nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo ad altro Gruppo o componente politica della trascorsa legislatura, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012;

b) i commissari liquidatori dei Gruppi e delle componenti politiche della precedente legislatura posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, che abbiano percepito il contributo nell'ultimo anno della legislatura medesima.

3. Unitamente al rendiconto di cui al comma 1, il Presidente di ciascun Gruppo trasmette:

a) una dichiarazione nella quale attesta che il rendiconto di esercizio è stato approvato dall'Assemblea del Gruppo;

b) la relazione dell'organo di controllo interno del Gruppo, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012;

c) la relazione della società di revisione legale di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento, recante il giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo.

4. Il Presidente del Gruppo Misto trasmette al Presidente della Camera anche il rendiconto di esercizio di ciascuna componente politica, corredato dalla dichiarazione di avvenuta approvazione da parte dei deputati che ad essa aderiscono e dalle relative relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione legale.

ART. 8.

(Mancata trasmissione del rendiconto di esercizio).

1. Il Gruppo o la componente politica che non trasmettano il rendiconto e gli allegati di cui all'articolo 7, comma 3, entro la data indicata al medesimo articolo 7, comma 1, decadono dal diritto all'erogazione del contributo per l'anno in corso e sono tenuti alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Sono altresì tenuti alla restituzione del contributo erogato l'anno precedente.

2. La decadenza e gli obblighi di restituzione di cui al comma 1 si riferiscono alla quota del contributo che non sia riservata alla corresponsione degli emolumenti al personale.

3. La decadenza è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.

4. Degli obblighi di restituzione rispondono il patrimonio del Gruppo e quello della componente politica.

ART. 9.

(Regolarizzazione del rendiconto di esercizio).

1. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo e da ciascuna componente politica alle

prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

2. Ove Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 15-ter del Regolamento e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, entro dieci giorni dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, invita il Presidente del Gruppo o il Tesoriere della componente politica a sanare l'irregolarità contestata, assegnando contestualmente un termine congruo per provvedere, tenuto conto in ogni caso del termine fissato dall'articolo 1, comma 5, per l'approvazione del piano di ripartizione.

3. Qualora non sanino l'irregolarità contestata nel termine assegnato ai sensi del comma 2, il Gruppo o la componente politica decadono dal diritto all'erogazione del contributo per l'anno in corso e sono tenuti alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Sono tenuti, altresì, alla restituzione del contributo erogato l'anno precedente.

4. La decadenza e gli obblighi di restituzione di cui al comma 1 si riferiscono alla quota del contributo che non sia riservata alla corresponsione degli emolumenti al personale.

5. La decadenza è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.

6. Degli obblighi di restituzione rispondono il patrimonio del Gruppo e quello della componente politica.

ART. 10.

(Riscontri del Collegio dei Questori).

1. Nell'esercizio del controllo di conformità di cui all'articolo 15-ter, comma 4, del Regolamento, il Collegio dei Questori verifica che:

a) il rendiconto sia stato presentato entro la data indicata all'articolo 7,

comma 1, e che lo stesso sia corredato degli allegati previsti dal medesimo articolo 7, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

b) il rendiconto sia redatto in conformità al modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 220 del 2012;

c) il contributo erogato dalla Camera sia stato destinato esclusivamente alla copertura delle spese indicate all'articolo 3.

2. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Collegio dei Questori:

a) tiene conto della relazione della società di revisione legale di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento;

b) può chiedere chiarimenti ai Presidenti dei Gruppi o ai Tesorieri delle componenti politiche.

ART. 11.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla XVII legislatura sono abrogate:

a) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 7 dicembre 1993 e tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa;

b) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 299 del 5 aprile 2001 e tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa;

c) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 29 luglio 2008 e tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa;

d) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 294 del 2006 e del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006 nonché tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai Gruppi parlamentari e alle componenti politiche costituite in seno al Gruppo Misto a decorrere dalla XVII legislatura ».

4) Relazione conclusiva della Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità.

Il Vicepresidente Buttiglione, su invito del Presidente Fini, riferisce che la Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità costituita per la XVI legislatura nella sessione del 12, 13 e 14 dicembre 2012 ha approvato la relazione conclusiva in merito alla II verifica di professionalità di 24 consiglieri parlamentari della professionalità generale, di 8 consiglieri parlamentari della professionalità di biblioteca e di 8 tecnici.

Propone pertanto che l'Ufficio di Presidenza approvi la relazione conclusiva presentata dalla Commissione, la quale ha espresso giudizio di idoneità per il personale sopraindicato.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità.

5) Comunicazioni.

Questione concernente l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa.

Il Presidente Fini ricorda di aver comunicato nella riunione del 29 marzo 2012 che un deputato in carica — facendo seguito ad una richiesta di analogo contenuto già presentata in precedenza — aveva nuovamente posto la questione concernente l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa di una persona convivente dello stesso sesso. Nella pre-

detta riunione, attesa l'indubbia rilevanza della questione, si era convenuto di rinviarne l'esame al fine di consentire il debito approfondimento dei diversi profili da essa implicati, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 4184 del 15 marzo 2012 nel frattempo intervenuta sulla materia della convivenza *more uxorio* di persone dello stesso sesso.

La questione attiene all'applicazione dell'articolo 2 del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati che disciplina i casi in cui i deputati possono chiedere l'iscrizione di altri soggetti all'assistenza sanitaria, prevedendo, tra le altre, la possibilità di iscrivere il « convivente *more-uxorio* quando la convivenza perduri da almeno tre anni e risulti da iscrizione anagrafica o da atto notorio. Il predetto limite temporale non è richiesto in caso di presenza di figli nati dalla convivenza ».

Fa presente che l'espressione « *more uxorio* » utilizzata nella predetta disposizione è stata costantemente interpretata e applicata nel senso di ammettere al beneficio esclusivamente una persona convivente di sesso diverso; conseguentemente, ai fini dell'eventuale accoglimento della richiesta in esame appare necessario modificare la citata disposizione. Riferisce inoltre che l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria di un convivente dello stesso sesso è consentita dal Regolamento per l'assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti della Camera che prevede la possibilità di iscrivere, in luogo del coniuge, « altra persona convivente con il dipendente da almeno tre anni » senza alcuna ulteriore specificazione circa il genere.

Quanto ad altri fondi di assistenza sanitaria integrativa, rileva che la possibilità di iscrivere il convivente dello stesso sesso è ammessa in taluni casi mentre altri fondi prevedono la possibilità di iscrivere esclusivamente il coniuge ovvero il convivente *more uxorio*.

Ricorda infine che nella citata sentenza la Corte di cassazione ha, tra l'altro, sottolineato come le coppie omosessuali « conviventi in una stabile relazione di fatto, se non possono far valere il diritto

a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero », sono tuttavia titolari del « diritto alla 'vita familiare' » e a « vivere liberamente una condizione di coppia », sicché possono far valere, in presenza di « specifiche situazioni » (che tuttavia nella sentenza non vengono dettagliate), il diritto a un « trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata ».

Dichiara dunque aperta la discussione sulla questione.

Il Vicepresidente Buttiglione si dichiara contrario a che siano riconosciuti a un deputato diritti che non sono riconosciuti alla generalità dei cittadini, scelta che esporrebbe la Camera dei deputati all'accusa di favorire un privilegio di casta. Ritiene in proposito che la questione del trattamento delle coppie omosessuali debba essere affrontata mediante l'esame parlamentare di una proposta di legge che abbia un valore generale: solo successivamente si potranno adeguare le disposizioni dell'ordinamento interno a ciò che sarà stato affermato per tutti i cittadini. Dopo aver espresso talune perplessità in merito alla citata sentenza della Corte di cassazione del 2012, fa presente di reputare applicabile al caso in esame il principio del mutuo recepimento — principio generale dell'ordinamento comunitario — che garantisce l'effettività all'interno degli ordinamenti degli Stati membri dello stato giuridico che è riconosciuto da uno di essi. Ritiene invece che una diversa soluzione della questione, considerata la delicatezza delle problematiche ad essa sottese, configurerebbe un'indebita incursione nell'ambito di una discussione politica non ancora pervenuta a una definizione conclusiva.

Il Questore Colucci ricorda come una richiesta analoga, presentata da altro deputato in una precedente legislatura, fu respinta dall'Ufficio di Presidenza allora in carica. Sulla base di tale precedente, si dichiara contrario all'accoglimento anche della richiesta in esame.

Il deputato Segretario De Biasi, nell'auspicare che sia rapidamente adottata in

materia una legislazione che allinei l'ordinamento italiano a quello di altri Paesi europei, invita a considerare come la questione in esame vada circoscritta all'eventuale riconoscimento al convivente di un deputato di una possibilità che viene attualmente garantita ai dipendenti, non vedendo a ciò alcun ostacolo nel fatto che la convivenza sia tra persone dello stesso genere. Ritiene che il principio di autonomia delle Camere consenta di accogliere la richiesta in esame e che sia possibile sciogliere alcuni nodi che oggi costituiscono un elemento di divisione ma che nella realtà non generano alcuna conflittualità sul piano sociale. Sarebbe inoltre un segnale importante da dare al termine di una legislatura che non ha visto compiere molti passi in avanti nel riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini.

Il Vicepresidente Lupi non reputa opportuno che l'Ufficio di Presidenza, nell'imminenza della campagna elettorale, si pronunzi in ordine ad un tema così delicato e che a suo avviso, al di là dei limitati risvolti applicativi del caso concreto, sarà presente nell'agenda del prossimo Parlamento. Qualora l'Ufficio di Presidenza dovesse procedere nella riunione odierna all'adozione di una decisione di merito, essa verrebbe inevitabilmente interpretata, a prescindere dal suo contenuto, come un atto di carattere politico, suscettibile di esporre tale organo al rilievo di avere disposto in favore di un deputato un trattamento diverso da quello applicabile alla generalità dei cittadini. Fa altresì presente di avere in precedenti occasioni proposto di esaminare la questione nell'ambito di una revisione complessiva dell'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa dei deputati. Ritiene al riguardo che un eventuale accoglimento della richiesta potrebbe rappresentare un precedente i cui effetti applicativi, anche indiretti, dovrebbero essere maggiormente ponderati. Sulla base di tali considerazioni, invita pertanto i colleghi a prendere nella dovuta considerazione la possibilità di rinviare l'esame della questione.

Il Presidente Fini, alla luce della proposta avanzata dal Vicepresidente Lupi di rinviare ad altra riunione l'esame della questione, chiede all'Ufficio di Presidenza a pronunciarsi su di essa, prima di proseguire nel confronto sul merito.

Dopo che il Questore Albonetti ha dichiarato il voto contrario sulla proposta di rinvio, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta formulata dal Vicepresidente Lupi di rinviare l'esame della questione in titolo.

Richiesta di accesso ad atti presentata dall'onorevole Barani.

Il Presidente Fini ricorda che nella riunione dello scorso 1° agosto l'Ufficio di Presidenza aveva avviato l'esame di un'istanza in materia di rimborsi elettorali presentata dall'onorevole Lucio Barani, in qualità di tesoriere nazionale del partito *Nuovo PSI*. Nella predetta sede, attesa l'esigenza di un approfondimento istruttorio rappresentata dal Vicepresidente Leone, si era tuttavia convenuto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva riunione. Invita pertanto il Vicepresidente Leone a riferire su tale questione.

Il Vicepresidente Leone comunica che con lettera del 5 dicembre 2012, l'onorevole Lucio Barani, segretario nazionale del *Nuovo PSI*, ha richiesto copia di tutta la documentazione riguardante il rimborso elettorale spettante alla lista *Sardegna Unita* a seguito del rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna tenutosi nel 2009. Osserva che tale richiesta fa seguito a una precedente istanza di accesso trasmessa dallo stesso onorevole Barani il 19 aprile scorso, avente ad oggetto specifici documenti riguardanti la medesima questione, cui l'Ufficio di Presidenza ha dato riscontro positivo.

Ricorda che la richiesta in parola si inserisce nell'ambito della controversia tuttora in atto con riferimento al pagamento del suddetto rimborso, erogato sulla base della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 191 del 15 marzo 2012, che

l'onorevole Barani ritiene debba essere almeno in parte corrisposto al *Nuovo PSI* nazionale, anziché ai rappresentanti legali dell'*UDS* e di *Sardegna Socialista Nuovo PSI*, formazioni politiche che hanno presentato, con simbolo congiunto, la lista *Sardegna Unita*.

Segnala al riguardo che, con comunicazione pervenuta alla Camera il 18 dicembre scorso, lo stesso onorevole Barani ha comunicato di aver avviato nei confronti di *Sardegna socialista Nuovo PSI* un'azione, in sede civile e penale, volta all'accertamento dell'illegittimità della condotta assunta dal predetto movimento politico e dei suoi componenti al fine di incassare i rimborsi elettorali relativi alle menzionate elezioni regionali svoltesi nel 2009.

Riferisce dunque che con specifico riferimento all'istanza di accesso non ap-

paiono emergere elementi ostativi al suo accoglimento, sussistendo senz'altro l'interesse dell'onorevole Barani in relazione alla definizione del procedimento di erogazione dei rimborsi in questione. Poiché l'istanza è formulata con riferimento a tutta la documentazione concernente la questione sopra ricordata, si riserva di individuare con l'assistenza degli Uffici — ove l'Ufficio di Presidenza deliberi di riscontrare positivamente anche tale richiesta — gli specifici documenti da trasmettere al medesimo onorevole Barani.

Dopo che l'Ufficio di Presidenza ha concordato con la proposta formulata dal Vicepresidente Leone, il Presidente Fini dichiara conclusa la riunione.

La riunione termina alle ore 10,05.

€ 4,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16BOC000470